

GENTILE CLIENTE

Circolare del 12/10/2022

OGGETTO: Bonus energia e gas

Con la conversione in legge del D.L. 115/2022 c.d. "Aiuti-bis" e l'approvazione del D.L. 144/2022 c.d. "Aiuti-ter", sono state introdotte ulteriori agevolazioni per far fronte al caro energia. Di seguito si riepilogano le misure agevolative in vigore con riferimento alle imprese non energivore e non gasivore (diverse da quelle a forte consumo rispettivamente di energia elettrica e di gas naturale).

CREDITO D'IMPOSTA - ENERGIA ELETTRICA

Periodo di consumo	Requisiti	Misura beneficio	Termine utilizzo del credito	Cod. tributo
II TRIMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contatori potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw; ▪ incremento del costo medio per kWh dell'energia elettrica del I trimestre 2022 superiore al 30% rispetto al I trimestre 2019. 	15% della spesa effettivamente sostenuta nel 2° trimestre 2022	31.12.2022	6963
III TRIMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contatori potenza disponibile pari o superiore a 16,5 Kw; ▪ incremento del costo medio per kWh dell'energia elettrica del II trimestre 2022 superiore al 30% rispetto al II trimestre 2019 	15% della spesa effettivamente sostenuta nel 3° trimestre 2022	31.03.2023	6970
OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ contatori potenza disponibile pari o superiore a 4,5 Kw; ▪ incremento del costo medio per kWh dell'energia elettrica del III trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al III trimestre 2019. 	30% della spesa effettivamente sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022	31.03.2023	6985

CREDITO D'IMPOSTA – GAS PER USI DIVERSI DA QUELLI TERMoeLETTRICI

Periodo di consumo	Requisiti	Misura beneficio	Termine utilizzo del credito	Cod. tributo
II TRIMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento del costo medio del gas naturale relativo al I trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al I trimestre 2019. 	25% della spesa effettivamente sostenuta nel 2°	31.12.2022	6964

		trimestre 2022		
III TRIMESTRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento del costo medio del gas naturale relativo al II trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al II trimestre 2019. 	25% della spesa effettivamente sostenuta nel 3° trimestre 2022	31.03.2023	6971
OTTOBRE / NOVEMBRE 2022	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incremento del costo medio del gas naturale relativo al III trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al III trimestre 2019. 	40% della spesa effettivamente sostenuta nei mesi di ottobre e novembre 2022	31.03.2023	6986

CALCOLO SEMPLIFICATO INCREMENTO DEL COSTO

La determinazione del credito d'imposta può essere effettuata direttamente dall'impresa, non essendo necessaria alcuna preventiva comunicazione.

Al fine della determinazione del credito d'imposta spettante, ove l'impresa destinataria del contributo nei rispettivi periodi di analisi del costo medio, si rifornisca dallo stesso venditore di energia e/o gas naturale, quest'ultimo entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta (29.11.22 per il terzo trimestre e 29.01.23 per ottobre e novembre 2022), invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il periodo di riferimento.

Si precisa inoltre che il beneficio è calcolato in base ai costi effettivamente sostenuti con conseguenza che eventuali fatturazioni a titolo di acconto e/o in base a consumi stimati non potranno essere presi in considerazione, ma occorrerà che l'impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi ammessi ad agevolazione.

COMUNICAZIONE CREDITO MATURATO

L'art. 1 c.8 del DL 144/2022 "Aiuti-ter", prevede che entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei suddetti crediti di imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione, saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto.

In ordine a tale adempimento, si attendono gli opportuni chiarimenti, successivamente ai quali, sarà possibile fornire maggiori dettagli.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

*COMMERCIALISTI ASSOCIATI
BORTOLOTTI & CONCI*